

Pubblicato il 30/10/2020

N. 11143/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08056/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8056 del 2020, proposto da

Cinzia Cataldi, Federica Moschetta e Roberta Sodano, rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Patrizia De Troia, Marco Di Pietropaolo e Giuseppe Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Marina Esposito,
Claudia Esposito

per l'annullamento

- per quanto di ragione, della nota della Banca d'Italia pubblicata sul sito in data 14/07/2020 con l'assegnazione dei risultati della preselezione "per titoli" per il concorso pubblico di cui alla lettera "E" – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del Bando di concorsi pubblici per esami e titoli pubblicato in G.U. in data 6/03/2020 (prot.n.0227331/20 del 18/02/2020), nella parte in cui per il predetto profilo comunica che "ad esito di tale preselezione vengono ammessi alla prova scritta n.5.035 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 10,50";

- per quanto di ragione, della graduatoria preliminare e dei relativi atti di approvazione della stessa dagli estremi ignoti e di cui al concorso lettera “E” – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – indetto con Bando di concorsi pubblici per esami e titoli pubblicato in G.U. in data 6/03/2020 (prot.n.0227331/20 del 18/02/2020) che si sono formati successivamente in attuazione di quanto previsto dalla nota del 14/07/2020, nella parte in cui non include le ricorrenti tra gli ammessi alla prova scritta a causa del mancato riconoscimento di un punteggio aggiuntivo relativo all'anno di diploma;
- per quanto di ragione, della nota prot.1030484/20 del 5/08/2020 pubblicata in pari data sul sito della Banca d'Italia con cui è stata nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del concorso per il profilo di cui alla lettera “E” – 40 Vice Assistenti”;
- per quanto di ragione, degli atti di estremi ignoti formati successivamente al Bando con cui l'Amministrazione ha determinato i punteggi di cui all'art.3 c.6 lettera b, assegnato ai candidati le rispettive valutazioni nonché determinato la “soglia” minima per l'accesso alla prova scritta;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso per esami e titoli di cui al prot.n.0227331/20 del 18/02/2020 e pubblicato sulla G.U. 6/03/2020, con il quale la Banca d'Italia ha indetto una selezione finalizzata alla copertura di 105 posti di personale nell'Area operativa con 5 diversi concorsi pubblici tra cui quello di cui alla lettera “E” – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – divenuto successivamente lesivo con gli esiti della preselezione per titoli di cui alla nota del 14/07/2020, nella parte in cui all'art.3 c.6 lettera b assegna valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado attribuendo un punteggio gradualmente maggiore a quelli più recenti e prossimi alla pubblicazione del Bando;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi delle odierne ricorrenti, ivi incluso - solo ove occorrer possa o solo se ritenuto lesivo nei confronti delle istanti - l'avviso ai candidati di cui alla nota protocollo n.466969/20 pubblicato sul sito web della Banca d'Italia con tutti i punteggi dei candidati ricalcolati (con la nuova “soglia” di ammissione) senza il criterio preselettivo di cui all'art.3 c.6 lettera b) del bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- la Banca d'Italia, nella sua memoria depositata il 22.10.2020, ha preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, evidenziando che, nell'eventualità di accoglimento del ricorso, l'annullamento in parte qua del bando e l'espunzione del criterio di cui all'art. 3 lett. b) avrebbero imposto la stesura di una nuova graduatoria preliminare sulla base del solo criterio di cui

alla lettera a) del medesimo articolo e che in tale eventualità, il calcolo ex novo del punteggio da attribuire a ciascun candidato e del punteggio <<soglia>> con la sterilizzazione dei punti attribuiti sulla base del criterio contestato avrebbe determinato l'esclusione di candidati che attualmente risultavano ammessi alla prova scritta e, di converso, l'ammissione di candidati attualmente esclusi (a prescindere dal fatto che avessero o meno presentato ricorso);

- la parte ricorrente, dopo aver impropriamente utilizzato per la richiesta l'istanza di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., alla camera di consiglio del 28.10.2020 ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami;

Ritenuto

- di autorizzare tale integrazione, mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della Banca (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

- di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della Banca contenga le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 – i nomi dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti che avendo allo stato superato la fase preselettiva verrebbero esclusi dal novero degli ammessi in caso di accoglimento del ricorso e di espunzione del criterio di cui all'art. 3 lett. b) del bando;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- di disporre l'obbligo per la Banca d'Italia di:

a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata appunto in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di dover disporre, in aggiunta, che le pubblicazioni sopra indicate siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 7 dal primo adempimento e che parte ricorrente versi all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

- di rinviare le parti alla camera di consiglio del 12.01.2021, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 12.01.2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è comunicata a cura della Segreteria alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO